

Stop all'assegno per l'ex consorte che può contare su nuovi redditi

Crisi familiari

La moglie perde il contributo ed è condannata anche a pagare le spese di giudizio

Stop all'assegno e condanna a pagare le spese di giudizio per l'ex partner che non si trova in stato di necessità ma può contare su redditi, derivanti dal canone di affitto dell'ex casa coniugale, da una nuova relazione e dall'avvio di un'attività commerciale. Lo ha deciso la Corte d'appello di Roma che, con la sentenza 2806/21 del 19 aprile 2021 (presidente Pagliari, relatore Sordi), ha integralmente riformato la pronuncia del Tribunale che aveva riconosciuto a un'ex moglie il diritto a un assegno dell'importo mensile di 450 euro.

La Corte territoriale, nel rivedere la valutazione degli elementi probatori agli atti, ha osservato come già il provvedimento del presidente del Tribunale, emesso nel medesimo processo, fosse stato impugnato di fronte alla Corte d'appello, che l'aveva parzialmente riformato affermando che «all'assegno divorzile posto a carico del ricorrente non può aggiungersi anche la quota pari al 50% del canone di locazione della casa coniugale» spettante al marito in quanto «così operando, l'assegno divorzile diverrebbe eccessivo in relazione alla capacità reddituale delle parti».

—**Giorgio Vaccaro**

© RIPRODUZIONE RISERVATA